



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

Roma 14/06/2013

e, p.c.:

Prot. 15503 R.U.

Ai Dirigenti Generali Territoriali
Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D. Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

Alle Divisioni della Direzione Generale
per la Motorizzazione
Sede

A tutti gli UMC Loro Sedi

All'Assessorato Turismo, Comunicazioni e
Trasporti
- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni-
Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzano

All' ANFIA Torino

All'ANCMA Milano

Alla CUNA Torino

All' ASCOMAC Roma

All' UNRAE Roma

All' UNACOMA Roma

Alla FEDERAUTO Roma

All' UNITAI Roma

Alla CONFETRA Roma

Al Consorzio Italiano GPL
Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI
Roma

Alla ASSOGOMMA
Milano

Alla FEDERMETANO
Bologna

Alla NGV System Italia
Milano

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).

SERIE 00 DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO 129

Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi avanzati di ritenuta per bambini (ECRS)

Conformemente alla procedura stabilita nella Revisione 2 dell' Accordo del 1958, il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha reso noto che a seguito dell'adozione avvenuta nel corso della 158^ Sessione del WP29 il Regolamento n. 129 in vigore vigore in data 09/07/2013

Il regolamento di cui trattasi, il cui testo è compendiato nei documenti TRANS/WP29/2012/53 e TRANS/WP29/2012/53/corr.1 disponibili sul sito, http://live.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_wp29.html nella sezione "proposte adottate - adopted proposals" - nella sessione di novembre 2012, detta disposizioni uniformi relative relative all'omologazione dei sistemi avanzati di ritenuta per bambini (ECRS). Per tali sistemi vengono introdotti un nuovo sistema di classificazione basato sulle dimensioni del bambino e prescrizioni più severe per quanto concerne la protezione in caso di urto laterale.

Si ricorda che:

- 1) in base all'Accordo del 1958, le omologazioni accordate dall'Autorità competente di una delle parti contraenti dell'Accordo sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti;
- 2) per il "rilascio" , il "rifiuto" o il "ritiro" delle omologazioni si applicano le procedure previste dall'Accordo del 1958. Per quanto concerne il marchio di omologazione, si rimanda a quanto riportato nell'allegato 2 al regolamento in oggetto.
- 3) Al momento il regolamento 129 è stato sottoscritto da tutte le Parti contraenti l'Accordo .

Per quanto concerne le competenze in materia di rilascio delle omologazioni , si rimanda a quanto prescritto all'articolo 3 del decreto 2 maggio 2001 n.277 (GU n.160 del 12 luglio 2001) e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

DC/dc